

IL "PICCOLO DIVORZIO,,

PROPOSTA DI LEGGE SANSONE

L'On. Luigi Renato SANSONE (P.S.I.) il 26 ottobre 1954 ha presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge sui « Casi di scioglimento di matrimonio » (1). Essa venne chiamata, fin dall'inizio e in linguaggio corrente, la legge del « Piccolo Divorzio », in quanto tenderebbe a restringere entro i più angusti limiti possibili, la sua applicazione.

Già, l'anno scorso, il problema era riaffiorato, dopo un periodo di relativa tranquillità, in occasione degli annullamenti di matrimonio fra i gerarchi del Partito Comunista Italiano (2); ma non portava una nota così qualificata come l'attuale. Oggi il problema entra in Parlamento come proposta di legge, che potrebbe essere approvata ed inserita nell'ordinamento giuridico italiano, provocando una trasformazione radicale nel nostro diritto.

I. LA PROPOSTA SANSONE

CONTENUTO DEL DISEGNO LEGGE (3).

A. Il matrimonio, a norma dell'art. 149 del Codice Civile Italiano (4), si scioglie con la morte di uno dei coniugi. La presente legge tenderebbe ad « **ampliare la norma** », con una semplice « modifica » dell'art. 149 e propone altre cinque ipotesi di scioglimento :

— 1) se l'altro coniuge è stato **condannato con sentenza definitiva a 15 anni** e più di reclusione; — 2) se l'altro coniuge ha **tentato l'uxoricidio** in danno del coniuge richiedente; — 3) se l'altro coniuge ha **abbandonato la famiglia** o ne è stato separato per un periodo non inferiore ai 15 anni; — 4) se l'altro coniuge è affetto

(1) *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, n. 1189: Proposta di legge del Deputato SANSONE, annunciata il 26 ottobre 1954, « *Casi di scioglimento di matrimonio* », pp. 14.

(2) Dopo Scoccimarro, Berti, Grieco, abbiamo assistito l'anno scorso al turno di Terracini, Togliatti, Longo e D'Onofrio [*Aggiornamenti Sociali*, (gennaio) 1954, p. 9 (rubr. 212)].

(3) *Atti Parlamentari, cit.*, pp. 12-14.

(4) *Codice Civile Italiano*, art. 149: « *Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi* ». Il corrispondente art. 86 recita così: « *Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente* ». Così pure all'art. 117 si legge: « *Il matrimonio contratto in violazione degli articoli [...],86 [...], può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero, ecc.* ». Da parte sua il *Codice Penale*, all'art. 556 stabilisce: « *Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da un matrimonio avente effetti civili* ».

da **malattia mentale inguaribile**, per cui è degente in ospedale da non meno di cinque anni; — 5) se l'altro coniuge ha **conseguito all'estero lo scioglimento del matrimonio** contratto in Italia (Art. 1).

B. **L'istanza**, per lo scioglimento nei casi previsti, deve essere presentata al **presidente del tribunale** del luogo, ove risiede il coniuge contro il quale si procede. Il presidente tenterà, ove è possibile, la conciliazione delle parti, senza intervento di avvocati. In caso contrario, rimette le parti al giudice istruttore per lo sviluppo del giudizio (Art. 2).

Accertata la presenza di una delle ipotesi previste, **il tribunale dichiara sciolto il matrimonio** e ordina all'ufficiale di stato civile, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere alla annotazione. Con la sentenza di scioglimento, il tribunale potrà disporre il pagamento di un **assegno alimentare a favore del coniuge**, finchè questi non passi a nuove nozze (Art. 3).

C. **Il tribunale con la sentenza definitiva dispone anche** a chi debba essere affidata la prole; **questa può essere affidata anche ad un curatore o ad un Istituto di educazione**. Il curatore verrà scelto preferibilmente fra gli ascendenti, i fratelli germani o gli zii di uno dei coniugi (Art. 4).

D. **Lo scioglimento pronunciato dal tribunale ha efficacia per tutti gli effetti civili dal giorno della sua annotazione nei registri di stato civile, ove un tempo era stato trascritto il matrimonio** (Art. 5) (5).

CONTENUTO DELLA RELAZIONE SANSONE (6).

I motivi, in nome dei quali il deputato socialista insiste per la approvazione della sua legge, si rifanno sostanzialmente a quelli tradizionali, già altre volte presentati al Parlamento italiano. Egli ne aggiorna il contenuto con riflessioni personali assai vulnerabili, corredate di dati statistici di palese discutibilità.

1. **L'attività legislativa in favore del divorzio**, dal 1873 al 1921, testimonia come il problema sia sempre stato presente all'attenzione della Camera e come esso sia sempre stato vivo nella popolazione italiana, che tutt'oggi ne sente vivacemente l'istanza.

Il relatore enumera le principali proposte di legge, tutte o decadute o bocciate: quella dell'On. Morelli del 13 maggio 1873, n. 631 e del 19 febbraio 1880, n. 65; quella dell'On. Villa del 1° febbraio 1881; quella dell'On. Zanardelli del 23 giugno 1884; degli Onn. Berenini e Borciani del 6 dicembre 1901; quella del Governo dell'On. Zanardelli del 22 marzo 1902, n. 707; quella dell'On. Comandini del 7 febbraio 1914; degli Onn. Marangoni e Lazzari del 6 febbraio 1920 (7).

(5) I restanti articoli 6, 7, 8 della proposta di legge sono semplici riferimenti al Codice Civile.

(6) *Atti Parlamentari, cit.*, pp. 1-12. Allo scopo di rendere la nostra esposizione più facile e rapida, ci limiteremo a postillare, con note brevissime, i punti meno importanti della relazione; riservandoci di commentarne più estesamente nel testo gli aspetti più determinanti.

(7) E' strano come l'On. Sansone si rifaccia a questi disegni di legge sfortunati, per sostenere la necessità di una legge divorzista e non avverta che la conclusione più naturale di fronte a tanti tentativi rientrati, debba essere, invece, quella di una *opposizione sempre invariata e costante* da

2. L'impossibilità di sciogliere definitivamente i matrimoni sfortunati ha provocato il fallimento di tante unioni, che sono finite nel dolore e nel delitto. **Ne sono una prova le separazioni personali, che vanno via via aumentando cogli anni**, creando situazioni disastrose. Difatti, nel 1933 le domande di separazione personale furono 4.523, nel 1940 furono 5.151 e nel 1952 sono state 8.152 (8).

Sulla base di queste cifre, l'On. Sansone, dopo aver fatto presente che le domande effettive sono la minima parte delle fratture coniugali in atto, conchiude così: « Si potrà, perciò, senza tema di smentite, affermare che un numero considerevole, che può farsi ascendere a non meno di 40.000 coppie per anno, spezza il vincolo matrimoniale. [...] Limitandoci agli ultimi vent'anni [...] si può ben affermare che circa 500.000 coppie hanno rotto definitivamente i loro rapporti.

« A questo numero [continua la relazione] deve aggiungersi quello delle quali un coniuge o è stato condannato a pena di oltre 15 anni o è folle o ha sciolto il matrimonio per essere un cittadino straniero; e si ha quindi, sempre rapportandoci all'ultimo ventennio, che circa 600.000 coppie di coniugi sono sciolte di fatto » (9).

3. Continuando nel suo strano lavoro di deduzione, il relatore unisce alla cifra di queste coppie infelici quella dei figli da loro procreati. « Se consideriamo una media di due figli, procreati illegittimamente da ciascuno dei due coniugi, facenti parti di quel milione e più, cui dianzi accennavamo, si vedrà che **circa 4.000.000 di italiani sono fuori legge** e in situazione di perenne umiliazione di fronte alla società » (10).

4. **La proposta di legge**, avverte il relatore, non vuole in nessun modo porre un problema di principio, e **intende prescindere da qualunque presupposto ideologico**; ma tende solo a dare una soluzione alle pietose situazioni e a moralizzare la vita di una parte

parte della base e del Parlamento. (A proposito delle imponenti manifestazioni di massa antidivorzista e delle iniziative dell'Opera dei Congressi e della Federazione Nazionale Antidivorzista, vedi: *Aggiornamenti Sociali*, cit., p. 14).

(8) L'Avv. Sansone non avverte che nel calcolo delle separazioni personali, deve essere tenuto presente l'aumento della popolazione italiana, che passa dai 42.399.000 del 1936 ai 47.687.000 abitanti nel 1952, e il conseguente aumento dei matrimoni contratti (*Compendio Statistico Italiano* 1954, pp. 21 e 32).

Inoltre, *la curva dei dati statistici più recenti, porta ad una conclusione ben diversa da quella del deputato: le domande di separazione personale nel 1949 furono 8.656; nel 1950 furono 9.425; nel 1951 scesero a 8.259; nel 1952 a 8.152 e nel 1953 a 7.875* (*Compendio Statistico Italiano* 1954, p. 95).

(9) *Atti Parlamentari*, cit., p. 5. *Lo strano metodo di indagine statistica* del relatore ha, come dato di partenza, una cifra che egli ha creato con un calcolo approssimativo di valutazione personale (40.000 unioni matrimoniali spezzate annualmente), ma che non trova conferma in nessun dato statistico ufficiale. Così appare *gratuita la sua affermazione* delle 600.000 rotture di vincolo per reclusioni di oltre 15 anni, per follia e per cause di divorzi all'estero del coniuge.

(10) Le cifre sono dedotte sempre dallo stesso dato iniziale, quindi ugualmente gratuite e assai discutibili.

così notevole di italiani. Difatti, dove i casi di scioglimento sono regolati per legge, **il numero degli annullamenti va sempre più attenuandosi** e il senso di famiglia va sempre più rafforzandosi (11).

« *Non siamo riusciti tuttavia [sono sue parole] ad ottenere tutti i dati, paese per paese, a conferma di questa, che può apparire una nostra affermazione; ma ci ripromettiamo di presentarveli durante la discussione di questa nostra proposta* » (12).

5. Neppure la legge morale verrebbe intaccata dalla nuova legge. Difatti, è « *communis opinio* » che l'essere unito per lunghi anni con altra donna o con altro uomo non debba essere considerato un fatto che desti ripugnanza o debba essere riprovato. « *Il che comprova [dice la relazione] che la società riconosce a queste unioni naturali una sua intima giustizia e moralità, che il legislatore deve considerare al fine di quell'imperativo, che gli viene per la creazione della norma giuridica* » (13).

6. L'art. 7 della Costituzione italiana (14), anzitutto, non ha certo inteso costituzionalizzare l'art. 34 del Concordato (15); volle solo confermare la validità dei Patti Lateranensi, senza, però, con questo inserirli nella Costituzione. Di conseguenza, è **certamente am-**

(11) I dati statistici, su questo punto particolare (lo vedremo più sotto) dicono esattamente il contrario (V.: G. B. MIGLIORI, Estratto da *Vita e Pensiero* (fasc. XI, 1952 e fasc. I, 1953): « La difesa giuridica della famiglia », pp. 1-2).

(12) *Ibidem*, p. 7.

(13) *Ibidem*, p. 8. L'affermazione non ha bisogno di particolari commenti. L'Avv. Sansone, perfettamente coerente alla sua dottrina agnostica, non ha un solo istante di perplessità a scegliere, come *criterio di differenziazione fra morale ed immorale*, la « *communis opinio* » (la ripugnanza o la riprovazione, cioè, del pubblico); e ritiene che lo Stato, da questa pubblica opinione, possa e debba prendere le mosse per definire e promulgare le sue leggi.

Inoltre, non è poi così evidente che oggi l'« *opinio communis* » sia indifferente di fronte ad un fatto di convivenza con un'altra donna o con un altro uomo. E' un'affermazione che, data l'importanza della relazione in cui viene inserita, dovrebbe essere assai bene provata.

(14) « *Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettati dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale* » (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 7).

(15) « *Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del Matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del Matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. [...] Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei decasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano diventate definitive [...] saranno trasmessi alla Corte d'appello dello Stato, competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili e ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dalla Autorità giuridica civile* » (Concordato, art. 34).

missibile, accanto all'art. 7 della Costituzione, l'emanazione di una legge ordinaria che regoli i rapporti e gli effetti civili, senza che questo intacchi il prestigio garantito al matrimonio celebrato secondo il rito canonico (16).

Lo Stato Italiano non ha affatto inteso rinunciare alla sua sovranità, con l'accogliere i Patti Lateranensi; egli rimane ancora vindice delle sue leggi « e può ben statuire con legge ordinaria in materia matrimoniale, anche sulla dissolubilità o meno, proprio perchè il Trattato del Laterano ed il Concordato non ne rappresentano un ostacolo » (17).

« Ora nel caso nostro [continua il relatore], noi miriamo solo a creare una modifica del nostro Codice, in tema di scioglimento di matrimonio; cioè vogliamo ampliare l'articolo 149, senza voler spostare o modificare quanto statuito e concordato fra lo Stato e la Chiesa » (18).

7. Prova di questo potere sovrano, che lo Stato ha inteso conservare in materia matrimoniale, è il fatto della cancellazione della voce « indissolubile » dall'art. 29 della Costituzione (19), contenuta invece nel corrispondente art. 24 del progetto.

« L'Assemblea Costituente [...] accolse l'emendamento dell'On. Grilli ed escluse la parola « indissolubile » dopo la parola « matrimonio », confermando così solennemente il niuno ostacolo alla sovranità italiana ad opera del Concordato. Nè a seguito di tale voto vi fu protesta o denuncia del Concordato da parte dello Stato del Vaticano » (20).

8. In fine, il relatore polemizza con coloro che affermano essere il divorzio « un tarlo sociale ». Non lo sarebbe, secondo lui, perchè le ipotesi da lui descritte sono talmente ben determinate, che se ne rende assolutamente impossibile l'estensione a casi analoghi; ed esse rappresentano solo un mezzo inevitabile per riparare mali già presenti nella società.

Tolta « la parte guasta » nei matrimoni in dissesto, in definitiva si dovrebbe risanare il tutto, con il conseguente rafforzamento del senso familiare e con la certezza che non è privilegio solo dei ricchi il poter sciogliere il matrimonio; ma è in potere anche degli infelici e disgraziati (21).

II. OSSERVAZIONI

IL PROGETTO DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

1. L'articolo della Costituzione Italiana come risulta dalla sua più ovvia accezione e dal suo contesto, ha reso le norme concor-

(16) *Atti Parlamentari, cit.*, p. 10.

(17) *Ibidem*, p. 9.

(18) *Ibidem*, p. 10.

(19) « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio ». Nell'art. 24 del progetto, accanto alla parola « matrimonio » seguiva la voce « indissolubile ». Venne soppressa il 23 aprile 1947, su proposta di emendamento dell'On. Grilli, con 194 voti contro 192 (*Atti dell'Assemblea Costituente*, 23 aprile 1947, pp. 3278-3286).

(20) *Atti Parlamentari, cit.*, p. 10.

(21) *Ibidem*, p. 11.

datarie, esplicitamente da esse richiamate, **parte integrante del testo costituzionale**, mettendole al riparo da ogni eventuale attacco da parte del potere legislativo (22).

Di conseguenza, **tutto il contenuto dell'articolo 34 del Concordato, cade sotto la tutela dell'art. 7 della Costituzione**. E' così costituzionalmente riconosciuto efficace agli effetti civili il matrimonio sacramento, **quale risulta disciplinato dal diritto canonico**: cioè, caratterizzato dalle sue proprietà essenziali, fra cui « **l'indissolubilità** »; e viene riconosciuta la Chiesa quale unica ed **esclusiva competente nelle cause di nullità matrimoniale**, le cui sentenze verranno rese esecutive dalle Corti di appello dello Stato.

Questo premesso, **una legge ordinaria**, che ammettesse nel matrimonio avente effetti civili e in quanto tale, la « **scindibilità** », sia pure in casi eccezionalissimi, e attribuisse allo Stato **la competenza in cause di nullità, evidentemente infrangerebbe la Costituzione**.

2. Un cambiamento radicale, per quanto riguarda l'indissolubilità del matrimonio concordatario, si potrebbe avere solo **attraverso un procedimento di revisione costituzionale**, oppure (come avverte lo stesso articolo 7 della Costituzione) attraverso modificazioni dei Patti Lateranensi, stabilite con **pieno accordo delle due parti**.

E' inutile aggiungere e dimostrare che un accordo bilaterale su eventuali modifiche attenuanti l'indissolubilità coniugale, non è assolutamente possibile: la Chiesa non può, senza rinnegare tutta la sua essenza, scendere a patti sul problema del divorzio, appunto perchè esso infrange una legge di natura, di cui la Chiesa è la protettrice.

3. E' vero: l'Assemblea Costituente ha cancellato dall'art. 29 della Costituzione la voce « **indissolubile** », contenuto nell'art. 24 del progetto. Ma, **la cancellazione non pregiudica** in nessun modo il contenuto dell'art. 34 del Concordato, che rimane immutato in tutta la sua efficacia, perchè **tutelato invariabilmente e integralmente dall'articolo 7 della Costituzione**.

Lo soppressione della voce « **indissolubile** » potrebbe, invece, **avere vasti riflessi nei confronti del matrimonio puramente civile**. Difatti, dopo la cancellazione portata al testo costituzionale, **la difesa giuridicamente più valida** per l'indissolubilità, è indubbiamente l'art. 149: **una legge ordinaria**, modificante il contenuto dell'articolo citato, potrebbe inserire nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del divorzio (23).

Diciamo subito che una legge di quel tenore, anche se rispettosa della lettera delle norme concordatarie, andrebbe certamente contro lo spirito di esse. Il primo articolo del Trattato inizia col riconoscere solennemente la religione Cattolica Apostolica e Romana la « sola religione di Stato »;

(22) A. AMORTH, *La Costituzione Italiana*, Giuffrè, Milano, 1948, p. 72.

(23) A. AMORTH, *l. c.* Intendiamo naturalmente parlare di una pura possibilità giuridica, in base all'attuale ordinamento positivo. Dal punto di vista etico-sociale, le considerazioni (come sotto vedremo) sono di ben altra natura.

così, assai espressive sono le parole introduttive dell'art. 34 del Concordato: « Lo Stato Italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, [...], dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo [...] ».

Altrettanto eloquente è, a questo proposito, la relazione, con la quale venivano presentati alla Camera dei Deputati i Patti del Laterano: « Essendo la gran totalità del popolo italiano cattolica, essendo il cattolicesimo gloria e tradizione antichissima italiana, lo Stato, che della Nazione italiana è l'organizzazione giuridica rappresentante del suo spirito ed erede delle sue tradizioni, non è e non può essere che cattolico » (23bis).

Supposto che una legge ordinaria, modificante l'art. 149, venisse approvata, è **inesatto parlare di un semplice ampliamento dell'articolo** come eufemisticamente afferma l'On. Sansone. **Si tratterebbe di una modifica radicale.** Fra « **scioglimento per morte** » (unico caso ammesso oggi dall'articolo citato) e **scioglimento fra vivi per sentenza del tribunale** », passa una differenza sostanziale; **la prima** è rottura che prescinde da ogni volontà umana, **la seconda** è una rottura voluta dall'uomo, nei confronti di un vincolo, che sfugge ad ogni potere umano.

4. Neppure il fatto della trascrizione del matrimonio canonico nei registri di stato civile, cambia la sua intima natura di unione indissolubile. L'attribuzione degli effetti civili non equivale a sottoporre al potere civile il matrimonio trascritto.

La trascrizione ha unicamente lo scopo di far conseguire alle persone, dichiarate unite in matrimonio dalla Chiesa, i diritti civili corrispondenti al nuovo stato di vita, da loro testè attuato; ma **non muta nè la natura** intima del contratto, in forza del quale l'unione è stata definita e perfezionata, **nè la legislazione** e la giurisdizione, che la Chiesa, con pieno riconoscimento dello Stato, possiede (24).

5. E' strano che l'On. Sansone non abbia invocato, a sostegno della sua proposta, anche **la II. Convenzione dell'Aja**, ancora vigente nell'ordinamento giuridico italiano. Firmata il 12 giugno 1902, venne resa esecutiva con la **legge 7 settembre 1905, n. 523** (25). Eccone l'articolo che ci interessa:

« I coniugi non possono proporre domanda di divorzio se non quando

(23bis) E. VERGESI, *I Patti del Laterano*, Libreria d'Italia, Milano, 1930, p. 247.

(24) G. STOCCHIERO, *o. c.*, pp. 314-315.

(25) *Codice Civile Italiano*, Appendice: « Legge 7 settembre 1905, n. 523, che dà piena esecuzione alle tre Convenzioni di diritto internazionale, firmate all'Aja, il 12 giugno 1902, fra l'Italia e vari altri Stati ». *Ecco i titoli delle tre Convenzioni*: — 1) Convenzione per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio. — 2) Convenzione per regolare i conflitti di leggi di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale. — 3) Convenzione per regolare la tutela dei minori.

Gli Stati firmatari, accanto all'Italia, sono stati: l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Svezia, la Svizzera. In seguito si ebbero altre adesioni. La Svizzera ha, in questi ultimi anni, revocata la sua adesione.

il divorzio sia ammesso tanto dalla loro legge nazionale, quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta » (Art. 1).

Sulla scorta della II. Convenzione dell'Aia, un cittadino italiano, che avesse voluto divorziare, seguiva questo ordine di comportamenti: assumeva, anzitutto, la cittadinanza di uno degli Stati aderenti alla Convenzione, che ammettesse il divorzio, facendosi per esempio adottare da un cittadino del luogo. **Ottenuto il divorzio dal giudice straniero**, riassunse la cittadinanza italiana, con una permanenza di due anni; e finalmente presentava domanda al tribunale competente, perchè la sentenza straniera fosse riconosciuta in Italia, quale nazione firmataria della Convenzione.

a) La possibilità di delibazione della sentenza straniera di divorzio tutelata dalla II. Convenzione dell'Aia, **non può estendersi al matrimonio concordatario. La Giurisprudenza uniforme** su questo punto è stata molto esplicita. Ecco una recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite:

« Il matrimonio concordatario assoggetta alla giurisdizione ecclesiastica entrambi i coniugi, siano essi italiani o stranieri. Pertanto, non può farsi luogo, secondo i principi della competenza giurisdizionale vigente nell'ordinamento italiano, alla dichiarazione di efficacia di una sentenza di divorzio, emessa da un giudice di uno Stato straniero (nella specie dal Tribunale di Berlino), se il matrimonio fu celebrato col rito concordatario fra un cittadino straniero e una cittadina italiana » (26).

Del resto, tale giudizio di delibazione, nel caso di un matrimonio canonico, **incorrerebbe in un'aperta contraddizione**. Il matrimonio canonico esclude radicalmente ogni possibilità di rottura: e lo Stato italiano lo ha accettato così e ha negato a se stesso la competenza in merito. Quello che lo Stato italiano ha negato a se stesso col Concordato, non può concederlo o riconoscerlo ad uno Stato o giudice straniero. **« Accordare esecutorietà in Italia a sentenze [di divorzio] di altre autorità civili, sarebbe patente contraddizione »** (27).

b) Anche per quanto riguarda il matrimonio puramente civile, la giurisprudenza, fatte poche eccezioni, ormai ben individuate, si dichiara contro il c. d. **« contrabbando dei divorzi »** (28).

(26) *Monitore dei Tribunali*, 15 febbraio 1954, n. 3: *Sezioni Unite 8 ottobre 1953*, n. 3210; Pres. Ferranti.

Già un'altra celebre sentenza di un anno prima, era stata altrettanto chiara: *Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza 8 marzo 1952* (Pres. Ferrara), n. 615. Questa dice chiaramente « che la sentenza straniera che dichiara lo scioglimento per divorzio di un matrimonio canonico trascritto, contratto fra cittadini italiani, non può essere resa efficace in Italia, sia per incompetenza giurisdizionale del giudice civile (nazionale o straniero) sia perchè contraria al nostro ordine pubblico, anche se la moglie abbia dopo il matrimonio acquistata cittadinanza di altro Stato » (G. B. MIGLIORI, *Estratto di Vita e Pensiero*, cit., pp. 7-8).

(27) G. STOCCHIERO o. c., p. 314, nota 7.

(28) L'espressione « **contrabbando dei divorzi** » è dell'On. G. B. MIGLIORI (*Justitia*, 1950, nn. 4-5), ripetuta alla Camera, in sede di discussione per la modifica dell'art. 72 del C.P.C., il 30 luglio 1950, per indicare i divorzi o gli annullamenti ottenuti attraverso un giudizio di delibazione di sen-

Va qui ricordata la sentenza della Corte di Cassazione 22 maggio 1949, *contro la esecutorietà in Italia delle sentenze di annullamento pronunciate dai tribunali romeni* (29). Così, la sentenza della stessa Corte a sezioni unite 25 giugno 1949, *contro l'uso di rendere esecutive in Italia le sentenze straniere di divorzio* (30).

Il motivo, sul quale la giurisprudenza insiste, in queste sentenze, è che il divorzio è contro l'ordine pubblico del nostro ordinamento giuridico; tanto più che la stessa II. Convenzione dell'Aia 1902 importa le riconoscibilità, da parte dei giudici italiani delle sentenze straniere di divorzio, solo nel caso che il divorzio sia ammesso dalla legge nazionale delle parti e dalla legge del luogo dove la sentenza straniera è pronunciata (31).

Altro motivo, non secondario, di opposizione alla delibazione delle sentenze straniere di divorzio, è che in questi « divorzi di contrabbando » è evidente la volontà del cittadino di frodare la legge e la « non seria ed effettiva volontà » di rinunciare alla cittadinanza italiana, nell'assumere quella straniera (32).

tenza straniera o attraverso dichiarazione di nullità della trascrizione di un matrimonio religioso nei registri di stato civile, per motivo che una delle parti al momento del matrimonio era inferma di mente (G. B. MIGLIORI, *Estratto dagli Atti Parlamentari*, Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 13 luglio 1950, p. 9 ss.).

(29) Dopo la guerra, apparvero, in buon numero, le cause introdotte ai tribunali romeni, dai quali si otteneva la dichiarazione di nullità (il c. d. annullamento), senza essere poi sottoposta al giudizio di delibazione. Tale comportamento proveniva da una erronea interpretazione della Convenzione italo-romena 15 agosto 1880. Il 22 maggio 1949 la Corte di Cassazione dichiarava che anche le sentenze del giudice romeno erano soggette al giudizio di delibazione (G. B. MIGLIORI, *Estratto da Vita e Pensiero cit.*, pp. 3-4).

(30) G. B. MIGLIORI, *Estratto da Atti Parlamentari, cit.*, pp. 6 ss.: « Una corte di appello della penisola si è ribellata [...] pronunciando, a quanto mi si dice, ben 573 sentenze nel periodo che comprende l'anno 1949 e il 1950 fino ad oggi ». Si tratta della Corte di Torino. Questa è stata chiamata « mecca dei divorzi »; vi si ricorreva da tutta l'Italia e vi si portavano perfino matrimoni concordatari. Questi venivano annullati con la dichiarazione di nullità della trascrizione nei registri di stato civile, per infermità di mente di una delle parti al momento del matrimonio.

Il motivo della infermità di mente si richiama ad una inaccettabile interpretazione della legge 27 luglio 1929, n. 847, dove vengono elencati i casi nei quali la trascrizione del matrimonio concordatario può essere impugnata, e dove vi si legge esattamente così: « [può essere impugnata] se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente » (art. 12, c. ult.). Cioè, accanto allo stato di infermità di mente, occorre la interdizione giudiziale dichiarata; requisito che la « mecca dei divorzi » non ha voluto avvertire (*Ibidem*, pp. 9-10).

(31) *Sentenza di Corte di Cassazione* 17 maggio 1952 (Pres. Piacentini).

(32) *Sentenza di Corte di Cassazione* 6 agosto 1949; sezioni unite, 16 luglio 1951 (Pres. Ferrara); sezione prima, 29 marzo 1952 (Pres. Anichini). Vedi anche: C. GANGI, *Il matrimonio*, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 275-276; D. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Marzorati, Milano, 1946, vol. I, p. 434; V. DEL GIUDICE, *Il matrimonio*

c) Anche dopo i pronunciamenti chiari e precisi della Corte di Cassazione, **alcune Corti di appello continuarono la loro attività divorzista** (33). Finchè, **la legge 30 luglio 1950, n. 534**, approvata a forte maggioranza (34), sostituì il testo dell'art. 72 del C.P.C. con l'altro, che recita così: « [...] Il P. M. può proporre impugnazione contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. **Lo stesso potere spetta al P. M. contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere, relative a cause matrimoniali** ».

IL PROGETTO DAL PUNTO DI VISTA ETICO-SOCIALE

1. Lo Stato è pienamente libero di approvare e sopprimere gli articoli del suo ordinamento giuridico, **a condizione che non esca dall'ambito delle sue competenze**.

Lo Stato viene dalla famiglia: questa non ha atteso per affermare se stessa e le sue profonde esigenze, che una pubblica autorità ne desse il segnale o l'autorizzazione o ne approvasse il contenuto costitutivo. **Essa, prima che lo Stato fosse, era indissolubile** in forza della sua stessa natura e in forza della natura dell'uomo che la componeva. Lo Stato venne chiamato in aiuto, quando fu necessario regolare i rapporti tra famiglia e famiglia, in modo che l'azione dei singoli non danneggiasse il bene della collettività.

La famiglia va accettata com'è; cioè come è apparsa nel mondo dell'essere, come Dio l'ha costruita. Solo sulla base di questa realtà intoccabile lo Stato svolge il suo mandato di stabilire le opportune norme di convivenza. Ogni tentativo di ritocco dell'essenza del matrimonio e delle sue proprietà essenziali è azione abusiva e moralmente delittuosa; come sarebbe delittuoso il tentativo di sopprimere nell'uomo la qualità essenziale della intelligenza (36).

2. **Neppure il matrimonio puramente civile** sfugge a questa osservazione di base. Il contratto matrimoniale rimane quello che è nella sua intima essenza, qualunque sia il rito e la formula della sua celebrazione e della sua regolamentazione (37).

nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano, Milano, 1946, p. 368.

(33) « Davanti al solo ufficiale di stato civile di Milano, dal maggio 1949 al 20 giugno 1950 di codeste sentenze ne sono passate ben 67; nella sola udienza del 20 giugno 1950, alle ore 16, in Torino, sono state decise — è il caso di dire a tamburo battente — 43 cause di questa natura. Ne ho qui l'elenco » (G. B. MIGLIORI, *Estratto di Vita e Pensiero*, cit., pp. 5-6).

(34) *Atti Parlamentari*, Senato della Repubblica 10-11 maggio 1950, pp. 16145-16261.

(35) G. B. MIGLIORI, *Estratto di Vita e Pensiero*, cit., p. 7.

(36) J. LECLERCQ, *La famille*, Wesmael-Charlier, Namur, 1944, pp. 24-26; F. CAPPELLO, *De matrimonio*, Marietti, 1947, n. 66.

(37) Il matrimonio-Sacramento non crea l'indissolubilità; esso la muove dalla natura stessa del matrimonio e si limita a riconfermarla con solennità, riversando sui soggetti grazie particolari, perchè possa raggiungere nell'unione contratta la loro perfezione.

a) Il matrimonio, per sua intima essenza, è un contratto fra due persone che si scambiano il corpo, gli affetti, gli ideali, l'esistenza **in modo necessariamente definitivo**: è la sua stessa struttura, è il suo stesso oggetto, gli stessi suoi fini che esigono così (38). Perciò, **il contratto, una volta perfezionato, prende una consistenza a sè, va al di là di ogni volontà umana limitante; è, cioè, un contratto di diritto naturale**, su cui solo la natura (da cui proviene) e l'Autore della natura hanno diritto di statuire (39).

b) Già il solo esercizio del diritto coniugale imprime al matrimonio un carattere di definitivo « **compimento** », produce qualche cosa di irreparabile e « **consuma** », nel vero senso della parola, **l'unione contratta**, tagliando per sempre la via a possibilità di ritorni o ripensamenti.

c) **L'arrivo della prole consacra per sempre i due amori**, che le hanno dato la vita. La prole porta in se stessa, in perfetta unità, suo padre e sua madre: il figlio è carne della loro carne, qualcosa di loro stessi che si stacca dalla loro vita, **per comporre l'essere nuovo, in modo che ciò che proviene dal padre non possa più essere separato da ciò che proviene dalla madre. Ciascuno dei genitori troverà sempre nel figlio se stesso, accanto all'altro genitore.**

d) Lo stesso amore, *da cui sorge e si perfeziona la società familiare, e in forza del quale sboccia la nuova esistenza*, contiene in sè l'assoluta esigenza dell'indissolubilità. *L'amore di sua natura vuole tutto ed esclude tutti per sempre; non sono concepibili riserve, scadenze o rescindibilità; perchè non esiste amore provvisorio che ama fino ad un certo punto.*

3. L'istanza dei « **casi pietosi** » deve impegnare tutte le forze dello Stato ad una provvida soluzione, **senza, tuttavia, infliggere danni al bene comune**. Il potere civile non può subordinare il bene della collettività alla situazione particolare; suo scopo non è rendere felici i singoli, raggiunti caso per caso, ma è quello di **attuare una situazione generale che dia a tutti la possibilità di raggiungere la propria felicità e la soddisfazione dei propri diritti.**

Le cinque ipotesi dell'On. Sansone sono certamente casi assai dolorosi. Tuttavia, è inammissibile che, per sanare queste situazioni di dolore, sempre di carattere piuttosto eccezionale, noi apriamo **un'altra serie di mali molto peggiori e generali**, provenienti fatalmente da una rottura sistematica alla legge di natura, che è sempre legge di vita e di benessere. **E' assurdo che accanto ad una legge di bene comune, lo Stato possa creare una norma che la rinnega** (40).

Se la legge ferrea della indissolubilità, in alcuni casi, rende infelici gli sposi, essa tutela la felicità di milioni di famiglie.

Anche la legge ferrea, che punisce il furto, può rendere infelici molte

(38) F. CAPPELLO, o. c., nn. 4-7.

(39) A. ODDONE, *Discutiamo sul divorzio*, Ed. Civiltà Catt., Roma, 1947, pp. 68-72.

(40) L. TAPARELLI, *Saggio teoretico di diritto naturale*, Ed. Civiltà Catt., Roma, 1928, vol. I, pp. 359-367.

persone, anche innocenti: fra cui i figli dei condannati e le persone care dei condannati. Ma solo così essa tutela la felicità e la sicurezza di tutta la comunità; e il legislatore non mitiga la severità delle norme, anche se costretto a piangere sulle situazioni dolorose, che dalla applicazione delle sue norme derivano.

4. Neppure la « limitatezza » delle ipotesi, circoscritte a cinque casi rarissimi, è argomento valido. I dati raccolti nei Paesi che hanno ammesso il divorzio, ci danno sempre un decorso di questo genere: all'epoca dell'approvazione della legge massima preoccupazione di circoscrivere a casi « eccezionali ben determinati »; poi, in realtà, la maglia si è allargata: il divorzio si è dimostrato incontentibile nella sua forza di contagio (41).

a) *La indissolubilità o la si ammette tutta di un pezzo o la si colpisce necessariamente a morte anche con una sola ipotesi: il principio è ferito e tanto basta per determinare il danno.* Non è, dunque, questione di « piccolo » o « grande divorzio »: è in tutti casi rottura di una legge sostanziale, che, colpita a morte, si ripiega contro l'uomo e lo rende vittima del suo gesto di ribellione.

Creata la falla nella diga, l'acqua cerca di passare tutta di là: e finirà col rompere ogni margine. Gli stessi Stati divorzisti, dopo l'esperienza di alcuni anni, hanno fatto restrizioni e ripetute raccomandazioni: così la Svizzera, l'URSS, la Francia, gli Stati Uniti (42).

b) *A questo proposito, viene spontaneo osservare che proprio l'On. Sansone, fatto paladino dei casi « veramente eccezionali », ridotti nelle loro più rare manifestazioni, parla di 4 milioni di italiani fuori legge, che la sua proposta di legge tende a riportare sulla via della legalità (43).*

CONCLUSIONE

La proposta di legge Sansone non sorprende. E' spiegabile che di tanto in tanto vi sia qualche tentativo di introduzione del divorzio nel nostro ordinamento giuridico: chi non crede vi è necessariamente portato. E' avvenuto anche nel passato.

Quello che sorprende è la disinvoltura con la quale viene presentato alla Camera un progetto legge, destinato a trasformare sostanzialmente un articolo fondamentale del Codice Civile, **corredato da ragioni così povere e contraddittorie, da osservazioni così infantili, e da dati così imprecisi ed erronei!**

E' l'inevitabile povertà di motivi di chi cammina contro la legge delle cose. Dio, creando gli esseri, ha certamente scelto assai meglio di qualunque altro intelletto da Lui creato; e chi rompe le sue leggi o tenta ritoccarle, si condanna inevitabilmente a pericolose contraddizioni e a disordini personali e sociali.

Giacomo Perico

(41) *Aggiornamenti Sociali*, (febbraio) 1954, pp. 50 ss. (rubr. 212).

(42) G. B. MIGLIORI, *Estratto di Vita e Pensiero*, cit., pp. 1-2.

(43) *Atti Parlamentari*, cit., pp. 10-11.